



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare – D. G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

U.prot DVADEC-2015-0000203 del 18/06/2015

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”, e dal Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128, recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente “Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all’art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all’art. 7, comma 1, del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella Legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS;

CONSIDERATO il Provvedimento di esclusione dalla VIA DVA-DEC-2015126 del 30.04.2015, dall’esito positivo con prescrizioni, relativo al progetto *Centrale di Trino "Aggiornamento delle modalità di gestione dei rifiuti radioattivi e relativo stoccaggio provvisorio in sito"*;

VISTA in particolare la prescrizione n. 1.b, la cui verifica di ottemperanza è demandata al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che recita:

“1. Prima dell’inizio dei lavori il Proponente

b. al fine di garantire la massima tutela del paesaggio eventualmente impattato dalle opere nel contesto di collocazione dovrà trasmettere al MATTM l’autorizzazione paesaggistica prevista dal D.Lgs. 42/2004;”

VISTA la nota prot. n. 37135 del 15 giugno 2015, acquisita al prot. DVA-2015-15820 del 16.06.2015, con la quale la Società Sogin inviava la documentazione relativa all’ottemperanza della prescrizione n. 1.b del Provvedimento di esclusione dalla VIA DVA-DEC-2015-126 del 30.04.2015, limitatamente agli interventi previsti per l’adeguamento dell’Edificio Test Tank;

PRESO ATTO che con la nota sopracitata la società Sogin, ha trasmesso l'Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004 per il progetto "Adeguamento dell'edificio Test Tank", rilasciata dalla Regione Piemonte con determinazione dirigenziale n. 188 del 22.05.2015, oltre alla relazione paesaggistica ed alla documentazione necessaria al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica stessa;

PRESO ATTO altresì che con la suddetta nota Sogin ha comunicato che "provvederà, per le successive fasi del progetto, prima dell'avvio dei lavori di adeguamento dei Depositi 1 e 2 a trasmettere l'Autorizzazione Paesaggistica relativa alla ristrutturazione dei suddetti depositi";

SI DETERMINA

l'ottemperanza la prescrizione 1.b del Provvedimento di esclusione dalla VIA DVA-DEC-2015126 del 30.04.2015, limitatamente agli interventi previsti per l'adeguamento dell'Edificio Test Tank.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

Renate Grimaldi

